

DISPOSIZIONI PER PREVENIRE E CONTRASTARE I FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

La Camera dei deputati ha approvato con modificazioni la proposta di legge che reca disposizioni per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Il provvedimento torna al Senato.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo" (AC 3139 e abbinata) – relatori di maggioranza Micaela Campana (PD) per la II Commissione Giustizia e Paolo Beni (PD) per la XII Commissione Affari Sociali – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

*Composto da **otto** articoli, prevede un complesso di misure volte alla **prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori (sia autori che vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni.*

IL VUOTO NORMATIVO E L'INCIDENZA DEL FENOMENO

Nell'ordinamento giuridico italiano **non ci sono norme specifiche in questa materia** e tale vuoto normativo viene colmato ricorrendo alle fattispecie esistenti, tanto sul piano civilistico quanto su quello penale. Ma la necessità di uno specifico provvedimento legislativo in materia di bullismo e cyberbullismo emerge dalla constatazione del **forte incremento che questo fenomeno ha avuto negli ultimi anni, fino ad assumere la dimensione di un rilevante problema sociale**, come dimostrano anche recenti tragici fatti di cronaca. Problema su cui influisce in modo determinante la diffusione dell'uso dei dispositivi telematici e dell'accesso ad internet da parte dei giovanissimi, con la conseguenza che la rete e in particolare i social media divengono oggi l'ambiente in cui più frequentemente si verificano i comportamenti di molestia e di aggressione tipici del bullismo.

DEFINIZIONI

Bullismo

Con questo provvedimento entra **per la prima volta nell'ordinamento una puntuale definizione legislativa di bullismo e cyberbullismo**.

Come illustrato nella relazione del relatore Paolo Beni del PD, il termine bullismo definisce un disturbo delle relazioni che si manifesta attraverso **l'oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo da parte di una persona più potente nei confronti di un'altra percepita come più debole**. Il fenomeno investe tanto i comportamenti del persecutore quanto quelli della vittima, ma anche quelli degli spettatori degli episodi di bullismo, che col loro atteggiamento possono contribuire ad incoraggiarli. La presunta

superiorità del bullo risiede solitamente nel maggior potere che può esibire grazie all'età, alla forza, alla statura, al sesso o alla popolarità di cui gode nel gruppo di coetanei, mentre **la vittima è quasi sempre una figura vulnerabile**, spesso considerata come diversa nel gruppo di appartenenza, vuoi per l'aspetto fisico, o per la timidezza, l'orientamento sessuale o l'abbigliamento non conforme. Le vittime del bullismo sono spesso adolescenti su cui gravano stereotipi e pregiudizi discriminatori ancora largamente presenti nella nostra società.

Oltre a manifestarsi in modo diretto con episodi di aggressione fisica e verbale il bullismo può dar luogo a **comportamenti meno evidenti e per certi versi ancor più pericolosi**, come quelli che mirano ad isolare ed emarginare socialmente la vittima prescelta nell'ambito di un determinato gruppo di coetanei.

Cyberbullismo

Il fenomeno può però anche spostarsi dal piano delle relazioni reali a quello della **dimensione virtuale**, e in questo caso si verifica ciò che definiamo **cyberbullismo**: l'utilizzo della rete e dei social network per intimorire, molestare, aggredire con sms, *e-mail*, messaggi in chat, o con la diffusione di immagini e video minacciosi, offensivi o non rispettosi della riservatezza della vittima. Nel cyberbullismo, peraltro, rientrano il furto di identità e la sostituzione di persona.

In questo caso gli atti di bullismo (divenuti cyberbullismo) possono produrre **conseguenze ancora più gravi**, per diversi motivi: innanzitutto perché l'assenza di dimensione spazio temporale tipica dell'ambiente *internet* consente al bullo di insinuarsi nella vita della sua vittima senza soluzione di continuità, a qualsiasi ora del giorno e della notte e in qualunque luogo si trovi; secondariamente perché la moltitudine degli utenti della rete amplia a dismisura il pubblico che assiste all'umiliazione della vittima (la conseguenza – per fare un esempio – è che allo studente vittima del bullo non è più sufficiente chiedere di cambiare classe per non essere preso di mira, perché con la rete non avrebbe comunque scampo); inoltre, l'anonimato della rete, oltre a rendere più difficile risalire all'identità del molestatore, contribuisce a indebolire ulteriormente le sue remore morali e favorisce meccanismi di disinibizione, senza contare che la mancanza di contatto diretto con la vittima fa sì che il *cyber bullo*, a differenza del bullo tradizionale, non abbia un immediato feedback delle conseguenze delle sue aggressioni.

GLI AUTORI E LE VITTIME: I GIOVANI, MA ANCHE GIOVANI ADULTI

Se l'uso violento della rete coinvolge anche adulti in ogni fascia di età, **i protagonisti di atti veri e propri di bullismo fisico, filmati e diffusi in rete, sono quasi sempre giovani; ma, in molti casi**, sia come autori che come vittime, **si tratta di giovani adulti, ben oltre la maggiore età**. Quindi, **il cyberbullismo fra adulti esiste** e non va sottovalutato e per questo, come ha affermato in Aula il relatore Paolo Beni del Pd, «Noi abbiamo voluto allargare l'ambito di intervento della legge oltre il campo dei minori, perché vogliamo tutelare le vittime di questi episodi, e le persone fragili non sono soltanto quelle sotto i 18 anni, fermo restando che il massimo sforzo di prevenzione va fatto laddove le conseguenze sono più allarmanti, cioè fra i giovanissimi».

I luoghi e i dati del fenomeno

A questo proposito, dalla recente indagine condotta dal Censis e dalla Polizia postale in 1.700 istituti medi e superiori emerge che **la scuola** è l'ambiente dove gli episodi di bullismo sono più frequenti. Nell'ultimo anno il 52 per cento dei presidi ha dovuto registrarne almeno uno nel proprio istituto, il 10 per cento ha avuto casi di *sexting*, il 3 per cento di adescamento *online*. **Spesso ad essere presi di mira** con la diffusione di foto o video sui *social* sono **gli stessi insegnanti**.

La ricerca mette in luce anche un problema, la scarsa attenzione da parte delle famiglie: la gran parte dei dirigenti denuncia la difficoltà di rendere consapevoli della gravità dell'accaduto i genitori, che tendono a minimizzare, considerando l'episodio poco più che una ragazzata, ma pure la scuola è in ritardo, visto che solo il 39 per cento degli istituti attua specifiche azioni di prevenzione e di contrasto. Sono tutti segnali del fatto che l'evoluzione del bullismo in cyberbullismo ci propone un tema più ampio, ben più ampio, di grande rilevanza sociale e culturale: con le grandi opportunità formative offerte dai nuovi media cresce anche l'esigenza di un'adeguata educazione al loro corretto utilizzo, che spesso la famiglia non è in grado di garantire. Per un efficace contrasto del cyberbullismo serve pertanto l'impegno comune di istituzioni, esperti, associazioni e degli stessi fornitori di servizi in internet, in una strategia tesa a monitorare, contrastare, sanzionare, ma soprattutto prevenire attraverso attività formative ed educative.

- [di seguito il link ai dati completi della prima fase della ricerca «Verso un uso consapevole dei media digitali»](#) realizzata dal Censis in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni;
- [qui il link ai dati raccolti da Telefono Azzurro nel biennio 2013-2014;](#)
- [qui il link ai dati del progetto europeo E-ABC \(Europe Anti-Bullying-Project\)¹](#), una rilevazione condotta per consentire un confronto della diffusione del fenomeno del bullismo in vari Paesi.

I PRINCIPALI INTERVENTI DEL PROVVEDIMENTO

1. Istanza della persona offesa e intervento del Garante per la Privacy

Chiunque sia vittima di cyberbullismo, **anche minore, può chiedere** al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica **di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete**. Qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del *social media*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede².

1 Promosso dal programma europeo Daphne III, ha riunito vari Paesi, ciascuno rappresentato da un'organizzazione nazionale che si impegna nella prevenzione del bullismo; rappresentante per l'Italia è l'Associazione S.O.S. Il Telefono Azzurro onlus.

2 Ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (*Codice in Materia di protezione dei dati personali*).

In caso di minor età, la tutela può essere chiesta anche dal genitore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli *access provider*, i *cache provider* e i motori di ricerca.

È parallelamente previsto che **chiunque, anche minore**, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale di un minore, **abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo** di cui alla presente legge, possa attivare, **per finalità riparative, l'istanza di cui sopra.**

2. Piano d'azione integrato e monitoraggio

Verrà istituito presso la **Presidenza del Consiglio un Tavolo tecnico** che dovrà predisporre **un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia**, nonché a realizzare un sistema di **raccolta dati per monitorare il fenomeno e la sua evoluzione**, e che sarà integrato con il **codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo** (rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di social networking, sia agli altri operatori delle rete Internet), oltre che stabilire le iniziative di informazione e prevenzione del fenomeno; alla Presidenza del Consiglio è affidato il compito di **attivare sui principali media campagne informative periodiche** di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni indicati.

3. Misure in ambito scolastico: un docente anti-bulli in ogni scuola

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur)** ha il compito di **predisporre le linee di orientamento di prevenzione e contrasto** (in via sperimentale per il triennio 2016-2018) puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico; sulla promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'Istituto in *peer education*) nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole; sulla previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

Alle **scuole di ogni ordine e grado** è demandata la **promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete Internet** e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo.

In ogni istituto tra i docenti sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, che coordinerà le diverse iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale e le associazioni giovanili presenti sul territorio.

Il dirigente scolastico ha il compito di informare tempestivamente i genitori (o i tutori e gli esercenti la responsabilità genitoriale) dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo. Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico e i rappresentanti di classe per l'adozione delle misure.

Agli **uffici scolastici regionali** è invece demandata la promozione della pubblicazione di bandi per il **finanziamento di progetti** di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per **azioni integrate di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di educazione alla legalità.**

I servizi sociali territoriali adotteranno progetti di sostegno ai minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale – dei minori autori degli atti.

4. Sostegno alla Polizia postale

Sono previste misure di **sostegno all'attività della Polizia postale**, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al tavolo tecnico sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. **In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di Internet e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un finanziamento di 220.000 euro all'anno nel triennio 2016-2018 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet, istituito dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.**

5. Ammonimento da parte del questore

Disciplina mutuata da quella dello stalking (art. 612-bis c.p.), finalizzata sia **ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto**: viene previsto che, per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d'ufficio, il questore potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; **se minorenne, il questore convoca con l'interessato almeno un genitore (o altro esercente la potestà genitoriale).**

6. Modifiche al codice penale: stretta sullo *stalking* telematico

Viene **rafforzata l'attuale aggravante per gli atti persecutori *online*** specificandone meglio i contorni. Lo *stalker* informatico sarà ora punito con la **reclusione da 1 a 6 anni** e analoga pena varrà se il reato è commesso con **scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia**. In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria di cellulari, *tablet* o pc.